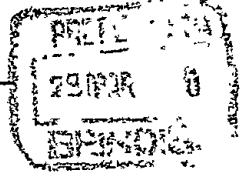


N. 512 e sp. 8.1

29.3.50



Ente case popolari.

Brindisi.

Il sottoscritto rivolge istanza a Podestà S.D. affinché prenda la presente in considerazione nel modo d'un caso specifico.

Da quando in Brindisi si iniziò la costruzione delle case popolari, il sottoscritto inoltrò prima e seconda volta la regolare domanda con relativo certificato medico per ottenere qui l'abitazione. Ora saputo attraverso incerte informazioni che ciò non mi sarà concesso, il sottoscritto fa presente che la mia abitazione attuale ha causato mali atrofici a mia moglie, e attualmente ^{ho} un bambino ^{effeto} da polmonite. Poiché la mia casa sita in via Ludovico Pepe n. 5 trovasi di sotto al piano della strada, ^{de} composta di un solo vano, con cui abitano 4 persone, ma ciò sarebbe niente. Il fatto sta che sotto al piano (pavimento) vi è una cisterna da quale continuamente emette umidità e maledore continuo nell'abitazione. Lo stesso capo vigile urbano, quando venne a prendere informazioni egli stesso esclama: quì si muore. Stando con le cose così che si commette un

ingiustizia a non essermi concesso la casa

Phido a Rodella Spett. Direzione una commissione
esaminatrice a mie spese, che venga ad esaminare
le mie attuali condizioni:

Se ciò da me detto non risponda a verità,
il sottoscritto s'impegna a pagare le spese
della commissione, e sarà contento anche di essere
punito a termine di legge

... Con osservanza

Roberto Giuseppe

Ostuni li 27-3-1950

Via Ludovico Pepe N° 5

Luigi
Spett. Istituto Autonomo "Case Popolari"

B R I N D I S I

Il sottoscritto, Anglani Luigi fu Raffaele, impiegato presso L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Ostuni con la qualifica di Avventizio di Terza Categoria, chiede che gli venga concesso in locazione un appartamento delle Case Popolari di recente costruite nel Comune di Ostuni.

Il motivo della richiesta riveste carattere di assoluta necessità in quanto il petente nel prossimo mese di Agosto verrà a trovarsi nella incresciosa situazione di trovarsi senza abitazione per il fatto che la casa, dove abita attualmente verrà requisita dalla padrona, che si trasferisce in Ostuni per abitarvi la casa in parola.

La notoria carenza delle abitazioni e le pigioni strangolatorie, non adeguate alle limitate possibilità degli impiegati, faranno, ne sono certo, accogliere con senso umanitario e paternamente benevolo la presente petizione.

Con osservanza

(Anglani Luigi)

Ostuni, li.....1950

Anglani Luigi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Estratto dal suo originale esistente nella Cancelleria
della Pretura di Ostuni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore del Mandamento di Ostuni Dott. Mario Imponente
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile passata in decisione il 21 ottobre
1949

VERTENTE TRA

ZACCARIA GINA in D'Agostino - residente in Bari, attrice
rappresentata dall'avv. Giuseppe Semerano con delega a
margine della citazione in data 27 maggio 1949

C O N T R O

Dott. MANNA GENEROSO, residente in Ostuni - convenuto,
rappresentato dall'avv. Giulio Petraroli con delega in
calce alla citazione in data 27 maggio 1949

OGGETTO

licenza per finita locazione da immobile urbano.

All'udienza del 22 settembre 1949 il procuratore
dell'attrice concludeva per l'accoglimento della domanda
mentre il procuratore del convenuto ne chiedeva il riget
to con la condanna della istante alle spese del giudizio.

F A T T O

Con atto notificato il 23 maggio 1949 Zaccaria Fina in D'Agostino, proprietaria locatrice di un appartamento sito in Ostuni al vico Ennio n°1, tenuto in locazione per l'annuo canone di lire 48.000 dal Dott. Manna Generoso, intimava a quest'ultimo licenza per finita locazione al 31 ottobre 1949 e contestualmente lo citava in questa sede di giustizia per ottenere la convalida alla intimata licenza.

Alla prima udienza di comparizione il convenuto eccepiva che la locazione andava a scadere il 10 agosto 1950, poichè non era stata fatta licenza entro il termine consuetudinario di tre mesi dal 10 agosto 1949, epoca in cui scadeva l'annata locativa in corso.

Si deduceva in proposito che la locazione era iniziata il 31 ottobre 1947 con scadenza al 31 ottobre 1948 ma che la rinnovazione ebbe luogo con espresso riferimento al 10 agosto 1949 come epoca di scadenza del nuovo contratto. A sostegno di tale affermazione venivano prodotte due cartoline postali scritte dall'attrice e veniva offerta prova testimoniale.

Espletato il predetto mezzo istruttorio ed interrogate le parti liberamente, i loro procuratori insistevano nelle rispettive tesi, assumendo le conclusioni trascritte in epigrafe.

ILIRE
7-11-1964

REVOLUTION

...è così composta:

IA

7.2.1978

II Compilatore Responsabile

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533

OSTUNI

IV SI CERTIFICA:

Che, il SIG:re Ayrolodi Giuseppe nato a Bari il 15/3/933 e residente a Cisternino alla via P.Amedeo n,15/3;ha dichiarato col MOD 740 di aver percepito nell'anno 1976 i seguenti redditi:

DICHIARANTE		F	CONIUGE
REDDITI DOMINICALI DEI TERRENI	L.=====		L.97.000
REDDITI AGRARI DEI TERRENI	L.=====		L.18.000
REDDITI DI FABBRICATI	L.=====		L.280.000
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	L.5.002.000		=====
TOTALE	L.5.002.000 -		L.395.000
ONERI E SPESE PERSONALI	180.000=		
	<u>L.4.822.000</u>		

Si rilascia la richiesta dell'interessato per uso Alloggi;...

OSTUNI 20/2/78

IL COMPILATORE

COADIUTORE PRINCIPALE

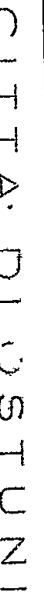
DIRETTORE DI 1^a CLASSE

(A. Sicular)

DI. CLASSE
(cursi)
L. L. L. L. L.

N. 103.

0690



Ufficio d'Assistenza

Hyundai Sedano Max (2010-2012)

COPIA
- KUIH
- KUIH
- KUIH

N. d'ord.	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capofamiglia	LUOGO E DATA NASCITA				Stato Civile	Cond. loc.	Se convivente ed a quale exco del capofamiglia
			COMUNE	giorno	me- se	anno			
1	Ayrols. Stefano Maria	E. F.	Martine F.	7	6	1901	Coniug. divorziato in data 14.7.1968		
2	Rozella. Maria Anna	madre	Cabani	8	1	1894	Coniug. divorziato a Brageggi il 25.12.1971		
3	Ayrols. Quirico	figlio	Bari	15	3	1933	Coniug. divorziato in data 10.10.1958		
N.B. La famiglia da cui sono nati i tre sopra indicati, è: 11 anni nel comune di 1954.									

L'UFFICIALE D'AMAGRAFÉ DELEGATO

LE D'ANAGRAFE DELEGA

DIRITTO

Per stabilire la fondatezza, o meno, dalla tesi prospettata dal convenuto, occorre seguire le varie fasi del contratto di locazione "de quo" dal suo nascere sino agli sviluppi assunti co, la rinnovazione.

In un primo momento da parte del convenuto si sostiene che la locazione ebbe inizio alla fine di ottobre 1947 e che alla scadenza, stabilita con scrittura privata per il 31 ottobre 1948, fu rinnovata con espressa modificazione sia per le modalità del pagamento della pigione (da rata annuale a rata mensile), sia per la scadenza, che non doveva essere più del 31 ottobre 1949, così come logicamente conseguiva da una rinnovazione fatta il 31 ottobre 1948, bensì quella consuetudinaria del 10 agosto 1949.

Sulla circostanza di tale espressa modificazione delle clausole contrattuali il convenuto ha indotto tre testi, ma dopo che questi (uno di essi, lo Specchia Vitantonio, soltanto in seguito a seria ammonizione sulle conseguenze penali della falsa testimonianza) hanno confermato la realtà dei fatti, ed ossia che nulla fu rinnovato in quanto alla scadenza della nuova annata locativa, ma una modifica vi fu soltanto riguardo alle modalità di pagamento della pigione, il convenuto sostiene che la scadenza della locazione al termine consuetudinario del 10 agosto 1949 va argomentata dalla efficacia degli usi locali in luogo del silenzio mantenuto dalle parti.

Ritiene il giudicante che tale tesi di ripiego, sostenuta dal convenuto dopo il fallimento della prova testimoniale, non possa essere accolta, perchè in contrasto con quanto dispone l'art. 1597 cod. civile.

Può pure discutersi se nella specie si sia avuta una regolare rinnovazione tacita, a base della quale in effetti deve stare il silenzio delle parti, ma indubbiamente debbono trarsi dalla citata norma le conseguenze di una manifestazione di volontà delle parti in quanto alle modalità di pagamento della pigione e del loro silenzio in quanto a tutte le altre clausole contrattuali. In proposito è da stabilire innanzitutto che alla scadenza della prima annata di locazione non vi fu nuovo contratto per la semplice considerazione che l'accordo per la costituzione di un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cod. civile) poteva esser dato solo dalla manifestazione di volontà espressa su tutte le clausole contrattuali e non soltanto su una sola di esse e col silenzio su tutte le altre, tanto più che questo non ha rilevanza giuridica, se non in determinati casi (Cass. Sez. 2^a 18/9/1948 n. 1613 da Mass. Giur. It. dicembre 1948 col. 387).

La manifestazione di volontà modificativa delle modalità di pagamento in tanto può aver senso in quanto venga integrata con la volontà delle parti di rinnovare la locazione scaduta, la cui regolamentazione, nel silenzio delle parti, non può che stabilirsi a norma

dell'art. 1517 cod.civile.

Il contratto fra le parti fu, pertanto, rinnovato con scadenza al 31 ottobre 1949 e di ciò, peraltro, si ha un esplicito riconoscimento da parte dello stesso convenuto, il quale nella sua lettera indirizzata all'attrice, in risposta alla disdetta non formale della locazione per il 10 agosto 1949; giustamente contestava che il contratto era stato rinnovato sino al 31 ottobre 1949.

Irrilevanti sono, invece, le dichiarazioni contenute nella cartolina della Zaccaria, poichè essa, come si è detto, non poteva intimare licenza per il 10 agosto 1949.

Esposti i motivi che inducono a ritenere la regolarità della licenza intimata con l'atto introduttivo della presente causa, è da osservare che, a seguire la tesi del convenuto, si giunge ad un risultato per lui meno vantaggioso, ed ossia alla convalida della licenza per il 10 agosto 1949.

Da parte del Dott. Manna non si è tenuto presente, infatti, che in ogni caso non si è verificata la rinnovazione tacita della locazione sino al 10 agosto 1950, poichè la cartolina spedita dalla Zaccaria il 7 aprile 1949 ha piena efficacia di disdetta, in quanto ha impedito la tacita rinnovazione, la quale si ha soltanto "se, scaduto il termine di essa (locazione) il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della casa

locata e se, trattandosi di locazione a tempo inteterminato, non è stata comunicata la disdetta" (art. 1597 codice civile).

Nè potrebbe obbiettarsi che l'intimazione è tardiva, giacchè il locatore "può intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione" (art. 657 comma 2° cod. proc. civ.)

Essendovi stato nella specie un atto da parte della locatrice efficace ad escludere la tacita riconduzione della locazione, deve si concludere che la licenza va convalidata per il 10 agosto 1949 o per il 31 ottobre 1949. Le ragioni innanzi esposte inducono a ritenere per giuridicamente esatta questa data.

L'opposizione del Dott. Manna alla convalida della licenza produce la sua condanna alle spese processuali, così come richiesto dall'attrice.

P. Q. M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Zaccaria Gina in D'Agostino contro il Dott. Manna Generoso, in accoglimento della domanda stessa, convalida la licenza intimata per il 31 ottobre 1949 e ordina ad esso dott. Manna Generoso di lasciare nella libera e piena disponibilità della istante Zaccaria Gina la casa sita in Ostuni al vico Ennio n° 1.

Pone a carico dello stesso dott. Menna Generoso le spese del presente giudizio, liquidate in complessive lire 14337 - (quattordicimilatrecentotrentasette), ivi comprese lire 2755 - (duemilasettecentocinquantacinque) per spese e lire 9.000 (novenila) per onorario di avvocato.

Ostuni, 17 novembre 1949

Il Pretore f.to: Imponente - Il Cancelliere f.to: Orlando

Depositata in Cancelleria oggi 17 novembre 1949

Il Cancelliere Dirigente f.to: Orlando

N.90 mod. 3° vol. 33 Registrato in Ostuni addì 18/11/1949

Esatte lire duecentocinquanta - Il Procuratore firmato Allegretti.

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Per copia conforme rilasciata per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'avv. Giuseppe Semerano nello interesse di Zaccaria Gina.

Ostuni 20 novembre 1949

Il Cancelliere Dirigente f.to: Orlando

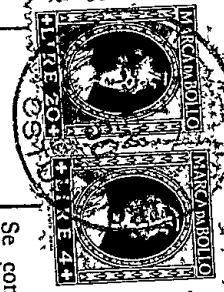
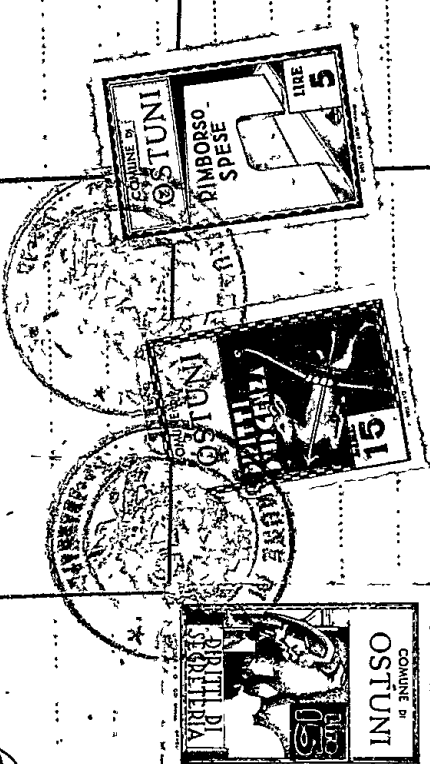
COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

Situazione di famiglia di

M. Maria Giuseppina Maria Cecilio

N. d'ordine	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famiglia	NOME del padre	COGNOME E NOME della Madre	LUOGO E DATA DI NASCITA			STATO CIVILE	CONDIZIONI
					COMUNE	Giorno	Mese Anno		
1	<i>Edmondo Cecilio</i>	<i>E. Cecilio</i>	<i>Edmondo Cecilio</i>	<i>Edmondo Cecilio</i>	<i>Metsa</i>	<i>24</i>	<i>1</i>	<i>1922</i>	<i>Convinto a famiglia</i>
2	<i>Giuseppina Cecilio</i>	<i>figlia</i>	<i>Edmondo Cecilio</i>	<i>Edmondo Cecilio</i>	<i>Metsa</i>	<i>13</i>	<i>4</i>	<i>1925</i>	<i>Convinto a famiglia</i>
3	<i>Edmondo Cecilio</i>	<i>figlio</i>	<i>Edmondo Cecilio</i>	<i>Edmondo Cecilio</i>	<i>Metsa</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>1948</i>	<i>Convinto a famiglia</i>



Si rilascia per uso
Ostuni, li

11/1/1950

ed in ~~libera~~ per

1150

6000050

IL SINDACO

[Signature]

PROVINCIA DI BRINDISI

...

Anna Gerardo



N. d'ordine		COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed, altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famiglia	NOME del padre	COGNOME E NOME della Madre	LUOGO E DATA DI NASCITA			STATO CIVILE	CONDIZIONI	Se conviventi ed a to carico capo fan
						COMUNE	Giorno	Mese	Anno		
1		Elvira Cecotolo	E. H. Cecotolo	Elvira Cecotolo	Elvira Cecotolo	Alto. Cecotolo	24	1	1922	Convinto	
2		Elvira Cecotolo	E. H. Cecotolo	Elvira Cecotolo	Elvira Cecotolo	Alto. Cecotolo	13	4	1923	Convinto	
3		Elvira Cecotolo	E. H. Cecotolo	Elvira Cecotolo	Elvira Cecotolo	Alto. Cecotolo	8	4	1928	Convinto	

ed ~~instituta~~ per

1150

60 m c o t s o

Ostuni, li

IL SINDACO

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie

SEDE PROVINCIALE DI BRINDISI

Sezione di Ostuni

Prot. N.

Copetto:

Ostuni li 7/1/950

Si attesta che il Dr. MANNA GENEROSO è funzionario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, ed attualmente dirige la Sezione Territoriale di Ostuni con la qualifica di Capo Sezione.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.-



IL CAPO DELLA SEZIONE

(Dr. G. Manna)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "G. Manna", written over a horizontal line.

Dott. Generoso Manna

Racc. con R.R.

Ostuni 6/4/950

AL SIG. PRESIDENTE
"ENTE AUTONOMO CASE POPOLARI,"
BRINDISI

Poichè a tutt'oggi mi risulta che un appartamento delle Case Popolari recentemente assegnate in Ostuni non è stato occupato dall'interessato, prego vivamente la benevolenza della S.V. di voler tenere presente la mia domanda raccomandata inoltrata il 7/1/c.a., tendente appunto ad ottenere l'assegnazione di un appartamento.

A detta domanda allegai copia conforme della sentenza della Pretura di Ostuni, con la quale mi si intimava licenza per finita locazione da immobile urbano, ragion per cui tra due mesi al massimo mi troverò senza abitazione (prego voler rendersi conto di tale affermazione leggendo attentamente la sentenza emessa dal Pretore di Ostuni).

Mi permette inoltre comunicare la variazione della situazione di famiglia avvenuta il 1° c.m. (nascita di un altro bambino).

Sicuro che tale istanza verrà essere presa in considerazione, invio molti ossequi.-

Con osservanza.

Generoso Manna

Raccomandata:

Dott. Generoso Manna

Ostuni 7/1/950

AL PRESIDENTE DELL'ENTE AUTONOMO
CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto Dr. MANNA GENEROSO di Francesco, residente in Ostuni dal luglio 1947, perchè impiegato presso la Sezione Territoriale dell'Istituto Nazionale Per l'Assicurazione Contro le Malattie, ed abitante in Via Ennio N°4, chiede alla S.V. di voler esaminare la possibilità di concedergli in fitto un appartamento "Lotto delle Case Popolari", costruite in Ostuni, e di prossima assegnazione.

Lo scrivente fa presente che è costretto a rivolgere tale istanza, in quanto, fra un mese o due al massimo, si troverà senza abitazione, essendogli stato intimata licenza per finita locazione da immobile urbano.

Sicuro che si vorrà considerare, con umana benevolenza, la tragica situazione in cui verrà a trovarsi il sottoscritto, nel caso che la presente venga respinta, allega i seguenti documenti:

- 1°) Copia conforme della sentenza della Pretura di Ostuni
- 2°) Attestato del rapporto di lavoro
- 3°) Situazione di famiglia

Con perfetta osservanza.

Alleg. N°3

Generoso Manna

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. ~~Camassa Eugenio Fu Cosimo~~

Via ~~Cancellerie Pretura~~

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto 2° delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di £.6.021,- come appresso dovuta:

£.3.000 per fitto dal 1.4.50 al 10.5.50

£.2.250 per deposito cauzionale

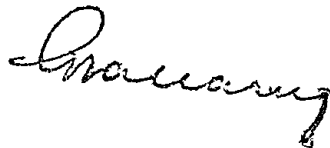
£. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua

£. 300 per deposito spese contrattuali

£. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE
(Cam.te Ubaldo Vallarino)



07.9.11
11.8.49

Reinhold

gattato Carl Poplar d.

0.6

Il nostro Post Euronome buecio in bivio

Reinhold per la Fictura di Ostun, apertista

di un albero per la sua famiglia, composta

dalla moglie e da una figlia di pochi anni.

Infante nottornamente in una piccola notte

alla periferia del paese, più di ogni momento,

lavora senza, una poltiglia di legno.

Christ

Il nostro Post Euronome Carl Poplar d. Reinhold

di un albero in aperta mente nel

nuovo edificio con popolar d. Ostun

di nuovo di qualità immensa

avvicinare al nostro

Ostun 2.8.6.49.

Post Euronome buecio
Reinhold

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo00ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto Maria Genovese D'Amico
assegnatario dell'appartamento n. 27 palazzina B
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani 2 oltre cu-
cina ed accessori, posta a piano terzo.--

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.--

Il fabbricato è di nuova costruzione.--

Contratto n. _____ in data _____.--

BRINDISI, li _____.--

L'INQUILINO

Maria Genovese D'Amico

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7267

Brindisi, li 16-8-51

AL SIG. Annaloti Stefano

Lotto 20 Scala 2 Int. 3

Via Lu. Pegli

Osuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3,25.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.092 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3,25</u> £ .	<u>3.341</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>101</u>
	<u>4.092</u>

TOTALE LIRE

=====

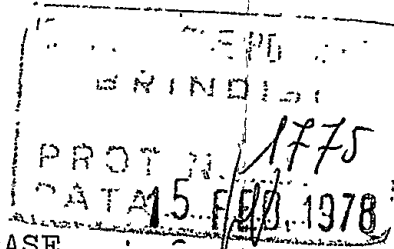
Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

[Handwritten signature]



ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE

POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

B R I N D I S I

Il sottoscritto, AYROLDI Giuseppe nato a Bari
il 15/3/1933, ed ivi residente in Cisternino in
Via P. Amedeo, 15/3, confermo la domanda di riscatto
presentata dal defunto Ayroldi Stefano in data 16/3/1968,
assegnatario di un alloggio sito in Ostuni al 2°
lotto Case Popolari Via Mindelli, II ai sensi ed
agli effetti della Legge 8/8/1977 n. 513:-

Pertanto, allega alla presente:

n° 2 Certificati di Morte di Ayroldi Stefano e di
Porcelli Maria;

n. 1 Certificato storico di famiglia;

n. 1 Certificato II.DD.;

n. 1 Certificato di residenza;

n. 1 Dichiarazione della Direzione Prov.le PP.TT.

di Brindisi.

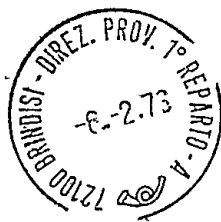
9

DIREZIONE PROVINCIALE P.T.
BRINDISI

D I C H I A R A Z I O N E

Si certifica che il signor AYROLDI Giuseppe, nato a Bari il 15/3/1933 e residente in Cisternino (Brindisi) é alle dipendenze di questa Amministrazione P.T., con la qualifica di Direttore di Ufficio Locale di gruppo "E" ed é applicato in dette funzione presso l'ufficio p.t. Locale di Casalini.-

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di Legge.-



IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dr. R. De Peppo)

18



*Amministrazione delle Poste
e delle Telecomunicazioni*

DIREZIONE PROVINCIALE P. T.
LRIND 31

1° Reparto U. L. A.

PROT. N. _____
ALLEGATI _____
RISP. AL N. _____
DEL _____

OGGETTO:

19

c. a. p.

AL

Distinta degli assegni pervenuti il giorno 16-3-68

giusta nota

ed afferenti richieste incasso assegno plaba

N. d'ordine	BANCA EMITTENTE E LOCALITA'	DATA DI EMISSIONE	SERIE	NUMERO	IMPORTO	RIFERIMENTI	
						COGNOME E NOME DEL TRAENTE	GIRATA
1	Ban. N. Minich	15-3-68	A	010006913	5000=	Aynaldi Stefano	I.A.C.P.
2	C.P. Minich	15-3-68	A	05123499	5000=	Aynaldi Stefano	I.A.C.P.

incassati con
all 7/5/68

16/3/68

Espresso 1968

indist.

16-3-68

Il Capo Sezione Affari Generali
(Sig. Giovanni Scanni)

Il Ragioniere Capo per lo scarico
(Rag. Giovanni Miniati)

Il Contabile
(Sig. Vincenzo Fontana)

LETTERE RICEVUTE				
NUMERO DI PROT.	SEZIONE	DESCRIZIONE DELLE LETTERE 1 Data della lettera 2 Numero 3 Data dell'arrivo	UFFICIO O PERSONA CHE SCRIVE	OGGETTO
3071		14-3-68 1 — 16-3-68	Palmisano M. Lurigi Ortun	ricevuto all'oggi
3072		15-3-68 1 — 16-3-68	Ortun Ortun	cf. 1
3073		14-3-68 1 6061 16-3-68	Prov. to Ryl O.D.P.D. Ortun	Principi - strom. unan. Cere informati di niccoladunit Fasano - 2 dati cf. 1
3074		14-3-68 1 358 16-3-68	cf. 1	Legge 600 - Op. M. Camp cf. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Contratto di appalto
3075		16-3-68 1 — 16-3-68	Ortun Ortun	Ortun - strom. unan. Cere cf. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Contratto di appalto
3076		14-3-68 1 2551 16-3-68	Ortun Fasano	Ortun - strom. unan. Cere cf. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Contratto di appalto
3077		13-3-68 1 3989 16-3-68	Fasano Ortun	Fasano - strom. unan. Cere cf. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Contratto di appalto
3078		13-3-68 1 — 16-3-68	Ortun Ortun	Ortun - strom. unan. Cere cf. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Contratto di appalto
3079		15-3-68 1 26/658 16-3-68	Ortun Ortun	Ortun - strom. unan. Cere cf. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Contratto di appalto
3080		14-3-68 1 357 16-3-68	Ortun Ortun	Ortun - strom. unan. Cere cf. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Contratto di appalto

LETTERE SPEDITE

[illegible]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot. N. 3072

Brindisi, li 1 APR. 1968

AL SIG. AYROLO STEFANO

2.100 CP. sc. B/27. R. RINDELLI

OSTUNI



Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in OSTUNI Lotto 2 scala B/27
Via R. RINDELLI a suo tempo assegnato Le in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 875.679

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. on. te U. G. VALLARINO)

PA/DV/gg/

Istituto Autonomo Case Popolari
72100 BRINDISI
Cod. Fisc. 00061820742

Data 25/11/88 FATTURA N. 155 Bis

Spett. Eredi Agnoldi

Stefano

Via Monsignor Mindelli

OSTUNI

PORTO _____ IMBALLO _____

FOGLIA ACC. N. _____ DEL _____ SPEC. A 1/2 _____

PAGAMENTO _____ BANCA APP. _____

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. - Non si accettano reclami dopo 8 giorni dalla consegna.

QUANTITA'

DESCRIZIONE

PREZZO

Prezzo canone alloggio/p/plore
sito in Ostuni - Lotto 2 - Scala B-
Int. 27 - Via Monsignor Mindelli

1875.679



ORDINE N. _____ DEL _____

CONFERITO A 1/2 _____

TOTALE IMPONIBILE

875.679

I.V.A. al 2

17.513

TOTALE FATTURA

893.192

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==00000==

Prot. n. 11648

Brindisi, li 12 NOV. 1982

Al Sig. EREDI AYROLDI STEFANO

Via/~~Piazza~~ Mons. Mindelli, n. 27

Lotto 2°, Scala B, int. 27

O S T U N I

Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in Ostuni - Lotto 2° -
Scala B - Int. 27 - Via Mons. Mindelli -

Assegnatario Sig. AYROLDI STEFANO - Deceduto-

Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

Con riferimento alla lettera della S.V. del 3/XI/1982
con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo
di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire
mediante un vaglia bancario di £. 875.679= quale prezzo di ces-
sione dell'alloggio e uno di £. 17.513=pari 2% per I.V.A., entrambi
non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Am-
ministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e rela-
tiva fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Ser-
vizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per definire la propria si-
tuazione contabile quale risulta alla data del Novembre 1982.
A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati
posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, al-
la Via G.B. Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di mar-
tedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE

V° E' in regola
al 30.11.82
H

10882
15 OTT. 1982

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

EREDI AYROLDI STEFANO

Via Mons. Mindelli

O S T U N I

Oggetto: D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5.8.1978, n. 457 - art. 52 -

Riscatto dell'alloggio sito in Ostuni - Lotto 2^a - Scala B- Int.27

Via Mons. Mindelli-Assegnatario Sig. AYROLDI STEFANO-DECEDUTO-

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 875.679= (diconsi lire Ottocentosettantacinquemilaseicentosottantanove) si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5.8.1978, n. 458, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà essere precisato, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali si intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti Saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/de/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE N. 8/82

Il giorno 16/9/82, alle ore 10, presso la Sede dello Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, si è riunita la Commissione Utenza dello Istituito.

Sono presenti i sigg.:

Michele MARCISI - PRESIDENTE I.A.C.P.;

Elto MILANI - CONSIGLIERE I.A.C.P.;

Umberto CAVALIERS - CONSIGLIERE I.A.C.P.;

Angelo LANDELLA - CONSIGLIERE I.A.C.P.;

Sono inoltre presenti:

L'Ing. Antonio LONGO in qualità di Segretario della Commissione, l'Avv. Liberio GRAZIOSO e il Dott.

Fulvio RUGGIERO del Servizio Affari Legali e Utenza.

Constatata la validità della riunione per la presenza di tutti i componenti la Commissione, il Presidente dà lettura del seguente ordine del giorno:

a) criterio da adottare in caso di cambio di intestazione e di ogni altra forma, prevista dalla legge, di subentro nel possesso dell'alloggio, l'applicazione della riduzione dell'1,5% per ogni anno di

Per copia conforme all'originale
Brindisi, 16/9/82
IL COORDINATORE GENERALE
(Ing. Antonio LONGO)

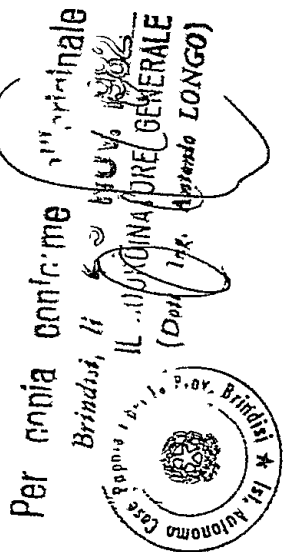


effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi;

- X b) cessione in proprietà di alloggi, con comunicazione del prezzo a suo tempo effettuata, ai sensi dell'art. 52 della legge 457/1978 a favore di assegnatario o di eredi di assegnatari deceduti dopo aver ricevuto la comunicazione del prezzo;

Data lettura dell'ordine del giorno, la Commissione passa all'esame del primo argomento dello stesso (lettera a) e, dopo ampia e approfondita discussione, decide che il criterio da adottare per l'applicazione della riduzione dell'1,5% è quello all'art. 28 della legge 513/1977 e successive modificazioni, che consiste nel considerare come effettiva occupazione, da parte del richiedente, dell'alloggio da cedersi, anche il periodo durante il quale l'alloggio è stato dallo stesso effettivamente occupato anche se quale componente del nucleo familiare dell'originario assegnatario. Detto periodo va accertato separatamente a cura dell'Istituto.

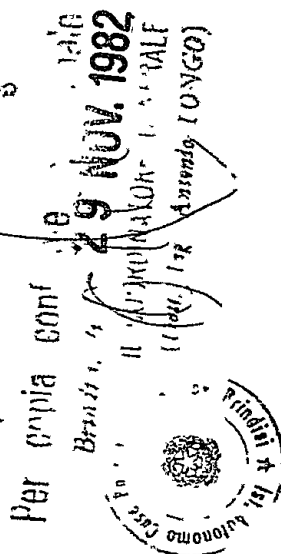
Pertanto, considerate valide le operazioni eseguite dal competente Servizio, sulla base della documentazione esistente in atti, per la determinazione del prezzo definitivo di cessione quale risulta dal relativo prospetto contabile, la Commissione approva la cessione.



proprietà a favore di LATINI Delia: - Alloggio sito
in Brindisi - 18° Lotto - Scala F - int. 4 Via Piemonte
n° 21

La Commissione passa, quindi, a trattare l'argomen-
to di cui al secondo punto dell'ordine del giorno
(lettera b), e, constatato dagli atti di ufficio che
agli assegnatari più sotto indicati è stata data e
suo tempo comunicazione del prezzo per cui il con-
tratto è da intendersi stipulato e concluso ai sen-
si di quanto previsto dall'art. 52 della legge 457/1978
e che gli stessi sono deceduti, approva la cessazio-
ne in proprietà, a favore degli eredi, dei seguenti al-
loggi popolari:

- 1°) EREDI TAURO STEFANO - Alloggio sito in Fasano, lot-
to 1° - Scala A - Int. 5 - Via Naz. Trulli, 148°
- 2°) EREDI MATARRESE CAMILLA - Alloggio sito in Fasa-
no, Lotto 6° - Scala C - Int. 1 - Largo Don Min-
zoni;
- 3°) EREDI DE NUNZIO TEODORO - Alloggio sito in Brin-
disi - Lotto 17° - Scala A - Int. 3 - Via Emilia, 38°
- 4°) EREDI TAFURI GIOVANNI - Alloggio sito in Ostuni
Lotto 5° - Scala B - Int. 1 - Largo Bianchieri 6°
- 5°) EREDI SCATIGNO MARIA ROSA - Alloggio sito in
Brindisi - Lotto 17° - Scala A - Int. 4 - Via
Emilia, n° 38°



X 6°) EREDI AYKOLDI STEFANO - Alloggio sito in Ostuni.

Lotto 2° - Scala A - Int. 27 - Via Mons. Mindelli

7°) EREDI VELARDI ADDOLORATA - Alloggio sito in Ostuni

ni - Lotto 9° - Scala E - Int. 6 - Via F. Tamburri

n° 10.

Inoltre, la Commissione, considerato che dagli atti di ufficio risulta che al Sig. CALO' ANTONIO fu a suo tempo inviata lettera di comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio assegnato, approva la cessione in proprietà ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 della Legge 457/76 dell'alloggio popolare sito in Francavilla Fontana - 5° Lotto scala 2 - Int. 4 - Via Boito a favore dell'assegnatario Sig. CALO' ANTONIO.

La Commissione esaurita la trattazione dei vari argomenti all'ordine del giorno ed approvati, dichiara conclusa la riunione.

Del che si è redatto il presente verbale che è stato letto e confermato, viene sottoscritto dai componenti la

Commissione e dal Segretario:

[Handwritten signatures]

Per copia conforme all'originale
Brindisi, li 29 NOV 1982
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO:

Iscritto al n. 4 dell'O. d. G. 23 SETT. 1982

n. 1010

per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

OGGETTO

COMMISSIONE UTENZA - APPROVAZIONE VERBALI NN. 6-7-8-9/82 - MANDATO AL
LEGATO RAPPRESENTANTE DELLO I.A.C.P. ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI
COMPRAVENDITA RELATIVAMENTE ALLE CESSIONI IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI
DI CUI AI VERBALI NN. 7-8-9/82. =

RELAZIONE

La Commissione Utenza, istituita con deliberazione consiliare n. 3012 del 14/2/1979, rinnovata ed integrata nei suoi componenti con deliberazione n. 3458 dell'11/2/1981, nelle riunioni del 28/6, 14/9, 16/9 e 20/9/1982 ha adottato le decisioni contenute nei verbali indicati in oggetto che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante ed inscindibile.

Il Consiglio,

- Udata la relazione del Presidente;
- Viste le decisioni adottate dalla Commissione Utenza di cui ai verbali nn. 6-7-8-9/82;
- Preso atto delle dichiarazioni contrarie all'approvazione delle proposte della Commissione Utenza contenute nel solo verbale numero 6 circa l'assegnazione di un locale ad uso commerciale, espresse dal Consigliere Luigi IAZZI, che integralmente sono riportate a verbale, e della replica alle stesse del Sig. Presidente, anch'essa riportata integralmente a verbale;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- a maggioranza di voti, espressi palesemente, e con il solo voto contrario del Consigliere Luigi Iazzi per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

= DI APPROVARE, definitivamente, come di fatto

Seduta Consiliare

de' 30 SET. 1982

DELIBERA N 3043

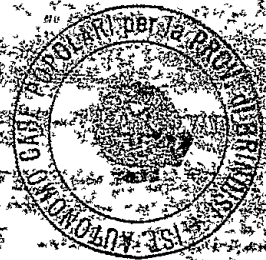
S APPROVA

146.500
./.
approva, le decisioni adottate dalla Commissione Utenza di cui ai verbali nn. 6-7-8-9/82 che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante ed inscindibile;

DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al Presidente pro-tempore e le gale rappresentante dell'I.A.C.P. di Brindisi o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente di stipulare i contratti notarili di compravendita relativamente alle cessioni in proprietà degli alloggi di cui ai verbali nn. 7-8-9/82.==

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

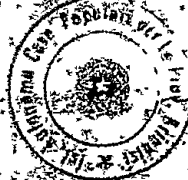


Per copia conto me all'originale

Brindisi, li 29 NOV 1982

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)





ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. 12211

n. 29 NOV. 1982

SERVIZIO AA.LL.E UTENZA

c.p.c.

-AL NOTAIO PROF. BRUNO CAFARO
Via De Carpentieri, n. 20
B R I N D I S I
-EREDI AYROLDI STEFANO
Via Mons. Mindelli
O S T U N I

Oggetto: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Ostuni-
Lotto 2° - Sc/B - Int. 27 -Via Mons. Mindelli - Legge 5/8/78,
n. 457 (art. 52) - Assegnatario Sig. AYROLDI STEFANO-Deceduto.

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto, a favore degli eredi di AYROLDI STEFANO - deceduto, per il quale è stato provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a lire L. 875.679=(diconsi lire ottocentosettantacinquemilaseicentotrentanove) e della relativa IVA nella misura del 2% del prezzo stesso.

A tal fine, si prega inoltre la S.V. di provvedere alla individuazione dei dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedere in proprietà secondo il disposto della D.C. n. 3871 dell'8/6/1982.

Agli eredi si fa presente che sono obbligati ai sensi delle disposizioni contrattuali, dal momento dell'avvenuto pagamento e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione e manutenzione suscettibile di variazioni annuali per i servizi comuni e ogni altra eventuale spesa dall'Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

Gli eredi sono pregati di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/RG

18-10-95

23800

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI**BRINDISI**

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 9724**28 SET. 1995**

li,

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI**RACCOMANDATA A.R.**Ai sigg.ri **PEPE Vitantonio e AYROLDI Brigida,
Stefano e Maria Rosaria****Via Principe Amedeo n. 15****72014****CISTERNINO****OGGETTO: Legge 8.8.77 n. 513 (art.28) e Legge 24.12.1993 n.560 (art.1 comma 25)**

Si fa riferimento alla lettera delle SS.VV. del 18.9.1995, con la quale comunicate la decisione di vendere l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI - Via Mons. Mindelli n.11, lotto 2° - scala B - piano terra - int. 3, per comunicare che, ai sensi del comma 25 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560, le SS.VV. hanno facoltà di estinguere il diritto di prelazione spettante all'Istituto qualora versino all'ente un importo pari al 10% del valore dell'alloggio calcolato sulla base dei vigenti estimi catastali.

Pertanto, per l'assunzione di un definitivo provvedimento deliberativo in merito e cioè di presa d'atto delle esercizio di questa loro facoltà o di determinazione sul diritto di prelazione, si invitano le SS.VV. a far conoscere la Loro decisione, entro il termine di giorni dieci dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Ovviamente, il periodo di 60 giorni previsto dall'art. 28 della legge 8.8.77, n. 513 e sue successive modificazioni riprenderà alla scadenza del suddetto termine.

Distinti saluti

W
TR/mz**IL PRESIDENTE**
(Avv. Pietro DELL'ANNO)


hs
malinconia
22.9.91

Ayroldi GIUSEPPE

OSTUNI - VIA MON. MINDELLI n. 11-

Letto 2' - par. unica - > c. B - piano Terra -
INT. 3 -

CISTERNINO Li 18/09/1995

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

ACEPU - OSTUNI - PARTITA 6346 - Fg. 147

mappe n. 677 SUB. 11 - P.T. RATEG.

Al sig. Presidente dello IACP
di Brindisi

A/H - cl. 3' - rami 3, 10 Ref 532

ATTO NOT. CAFARO 17-1-1983 Ref. 8152/2199

reg. a OSTUNI 1-2-83 - n. 183 MOD. II.

TRASCRITTO BR 22-1-83 n. 1302 d'ordine
e n. 1233 particolare.

Oggetto: Richiesta nullaosta per vendita alloggio popolare già riscattato.

I sottoscritti Pepe Vitantonina nata a Cisternino il 03/08/1934, Ayroldi Maria Rosaria nata ad Ostuni il 07/08/1960, Ayroldi Stefano nato a Cisternino il 15/01/1962, Ayroldi Brigida nata a Francavilla Fontana il 01/12/1969, quali eredi legittimi del sign. Ayroldi Giuseppe assegnatario di un alloggio popolare sito in Ostuni in via Mons. Luigi Mindelli 11, riscattato in data 17/01/1983 questo atto di compravendita per notaio Bruno CAFARO, registrato in Ostuni il 01/02/1983 n. 183 di rep. Vol. 2° Mod. 2° fanno presente che intendono vendere il suddetto alloggio. Pertanto con la seguente chiedono il nullaosta da parte di questo IACP a norma di quanto sancito nell'art. 4 del contratto di compravendita, nel diritto di prelazione da parte di questo IACP.

Distinti saluti.

Pepe Vitantonina

Brigida Ayroldi

Stefano Ayroldi

Maria Rosaria Ayroldi

I. A. C. V.
BRINDISI
n. 807
18 SET. 1995



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
CONSERVAZIONE DEI CATASTI
- CATASTO URBANO -

UFFICIO TECNICO ERARIALE - BRINDISI
COMUNE CENSUARIO : OSTUNI - R2AL
DATA : 24/12/94 ORA : 10:34:56 NUMERO : 75
OPERATORE : BRVSL13

mod. VCA

CONSULTAZIONE PER U.I.U.
ATTUALE

Foglio : 147

Numero : 677

Sub : 11

PARTITA n. : 6346

INTESTAZIONE - TITOLO

C. F.

. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

UNITA' IMMOBILIARE

Zona Censuaria	: -	Categoria	: A/4	Classe	: 3
Vani	: 3,5	Rendita	: 238.000 ✓		
Ubicazione	: VIA MONS. L. MINDELLI p. 7				

MUTAZIONE

Dati della nota : Variazione n. 1.001.57 del 13/01/57 in atti dal 24/12/94
CONSTITUZIONE DI UIU NON REGISTRATA ALL'IMPIANTO MECCANIZZATO
DELLA P. 6346

U.i.u. prima : -----
U.i.u. dopo : f. 147, n. 677, s. 11, st. 1

Codice 1 : 21 - codice 2 : 2 - codice 3 : 1

1 - FINE

MOD. 8 n. 17122 / 94

UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI - N.C.E.U.



SPECIFICA		
	NORMALE	ESCE.
DIRITTI		12000
PAGINE SUCCES.		4000
TOTALE		16000

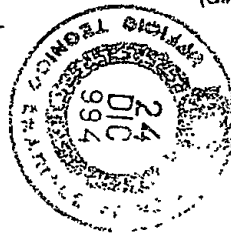
CERTIFICATO - COPIA PLANIMETRIA - ESTRATTO DI MAPPA
 CERTIFICAZIONE AUTOMATIZZATA: per le unità immobiliari non notificate o prive dei dati censuari e della consistenza, la certificazione ha esclusivo valore di attestazione di avvenuta denuncia.

IL RICHIEDENTE GEORG. ARELLA

BRINDISI, li 24 DIC. 1994

p. L'INGEGNERE CAPO
 IL CAPO DELLA SEZIONE IV
 (Geom. Princ. Antonio CERVINO)

IL COMPILATORE Luigi



W R

Istituto Autonomo Case Popolari
GRANDISI

Cisternino 18 ottobre 1995

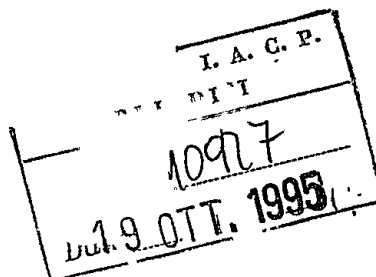
Con riferimento alla Lettera n;9724 del 28 settembre 1995 la sottoscritta PEPE VITANTONIA, unitamente ai propri figli Ayroldi Brigida, Stefano; e Maria Rosaria dichiara che ai sensi del comma 25 dell'art. della Legge 24/12/1993 N.560 si impegna a estinguere il diritto di prelazione spettante all'Istituto Autonomo Case Popolari, versando un importo pari al 10% del valore dell'alloggio calcolato sulla base dei vigenti estimi catastali.

Ossequi

Pepe Vitantonio

f. Messina

28/10



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 1111

li. 27 OTT. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACCOMANDATA A.R.

Ai Sigg.ri PEPE Vitantonio e AYROLDI Brigida,
Stefano e Maria Rosaria
Via Principe Amedeo, n. 15
72014 CISTERNINO

OGGETTO: Richiesta modalità di pagamento per alienazione alloggio ai sensi dell'art. 28 della Legge 8.8.1977, n. 513.

Si fa riferimento alla nota della sig.ra Pepe Vitantonio in data 18.10.1995, relativa all'oggetto.

Nel prendere atto di quanto dalla stessa comunicato, si precisa che il versamento dell'importo, pari al 10% del valore dell'alloggio sito in OSTUNI - Via Mons. Mindelli n.11 - Lotto 2° - pal. unica - scala B - piano terra, calcolato sulla base degli estimi catastali, ammonta a f. 2.380.000.= (duemilionitrecentoottantamila).

Detto importo dovrà essere versato dalle SS.VV. a questo Istituto mediante assegno circolare di pari importo intestato a: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della provincia di Brindisi.

Dopo aver ricevuto detto assegno questo Istituto invierà alle SS.VV. comunicazione di non esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9° dell'art. 28 della legge 8.8.1977, n. 513 e successive modificazioni.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNA)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 12069

16 NOV. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACCOMANDATA

Ai Sigg.ri PEPE Vitantonio e AYROLDI Brigida
Stefano e Maria Rosaria

Via Principe Amedeo, n. 15

72014.

CISTERNINO

OGGETTO: Conferma richiesta alienazione alloggio ai sensi dell'art. 28 della legge
8.8.1977, n. 513.

Si fa seguito alla nota n. 11221 in data 27.10.1995 di questo Istituto e dopo aver preso atto del pagamento da parte delle SS.VV. del 10% del valore dello alloggio, calcolato sulla base degli estimi catastali, attraverso assegno circolare di f. 2.380.000.= emesso dalla ICCRI - CARIPUGLIA - Cisternino - in data 10.11.1995 col n. G 079512951 ol, questo Istituto rinunzia formalmente ad esercitare il diritto di prelazione di cui al comma 25 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560, sullo alloggio sito in Ostuni - Via Mons. Mindelli 11 - Lotto 2° - pal. Un. - scala B, P.T. - int. 3 a suo tempo acquistato dal sig. Ayroldi Giuseppe a senso della legge 513/77 con atto per notar Bruno Romano Cafaro del 17.1.1983 Rep. n. 8152/2199.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(ing. Augusto DELLI SANTI)

BRINDISI
UFFICIO LEGALE
UTENZA
1112
- 3 NOV. 1982

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

72100 BRINDISI

Riferimento 10827 del 15/10/1982, il sottoscritto AYROLDI Giuseppe

unico erede di Ayroldi Stefano deceduto, intendo riscattare l'alloggio
sito in Ostuni alla via M.L.Mindelli lotto 2^ scala B Inter.27, in unica
soluzione per l'importo di f.875.679, in applicazione dell'art. 52 della
Legge 5.8.1978, n.458.

Si esprime del benevole accogliimento ringraziando.

BRINDISI

Mitt. AYROLDI GIUSEPPE

PER GLI EREDI DI AYROLDI STEFANO

DIRETTORE DELL'UFFICIO POSTALE DI CASALINI (Br)

PROCT. N. 11010
DATA 23 OTT. 1982

[Handwritten signature]

IL PREFETTO
(P. Chieffo)

Sicari PEPE VIKTORIJA e ARRUDI BIZIGIJA, Stigano, M. Roscio.
VIA FRANCISE AMEDEO 15 - CISTERMINO -

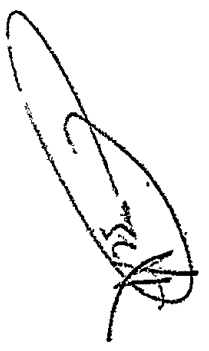
Assenza circolare emessa dalla ICCRI - ENRIGIJA - Cistermin -
in data 10-11-1995 col n. 6.013512.951 n. di £ 2.380.000.
(documenti in possesso di Karkouna).

DIRITTO DI PRELIEVO 9. comune, art. 28 della legge 3-8-77 n. 513.

PAGAMENTO 10% VALORE IMMOGGIO SITO in Oskuni - Via Mons.

MADELLI 11 - LOTTO 2° - pal. 11a. sc. B. - P.T. INT. 3. caricato
sulle loro parti esterne calcolate per comunità a diritto di
prelazione da parte dell' INCIP - comune 25 art. 1 legge
24-12-1993 n. 560.

Per 13-11-1995



~~RE 11/11/95~~
13/11/95



CITTA' DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

L'Ufficiale dello Stato Civile

certifica

che

AYROLDI Stefano

nato in

Martina Franco

il

7-6-901

atto n.

361

è deceduto in

Ostuni

addì

14

di quattordici

del mese di

luglio

dell'anno

1968

atto N.

115

Si rilascia per uso

conservazione della copia

Ostuni, li

7/2/78

L'Ufficiale dello Stato Civile

NGE. 112/1011



[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 18-9-40, -4-1474)

Brindisi li 29/10/51

Prot. N. Ufficio

M. Rag.

Sig. Tomattino Pietro

Risp. a nota N.

OGGETTO:

- O S T U N T -

Si comunica che l'appartamento n° 27, già occupato da Manna
generoso, è stato ceduto in fitto ad Ayroldi Stefano fu Giuseppe
con decorrenza 10/11/1951.

In caso di anticipata immissione in tale appartamento dell'Ai-
roldi questi è tenuto a rimborsare al Manna il corrispettivo a tutto
il 10/11 Novembre.



CITTA' DI BISCEGLIE

PROVINCIA DI BARI

CERTIFICATO DI MORTE

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

CERTIFICA

che Porcelli Maria n. Ostuni 6/1/1893,

è morto in Bisceglie il giorno ventisei

del mese di dicembre dell'anno 1977

come da atto N. 216 parte II^ serie B

Si rilascia il presente, in carta libera, per uso di

per il quale la legge non prescrive il rito.

Bisceglie, **- 9 FEB. 1978**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Giuseppe Garofoli

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio *oppure* per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto *oppure* avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant. e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunziant. e (3) ed il

Sig. AYROLDI STEFANO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1955 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n.27 al 2° Lotto delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £.2250 mensili anticipate

*Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.*

Brindisi 20 AGO. 1954



PRESIDENTE
DENUNZIANTE

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 1363
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 100



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta-30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
propria oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinato al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il

SIG. AYROLDI STEFANO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locatè: Appartamento n.27 al 2° Lotto
delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 953 al 10 Agosto 954

Corrispettivi pattuiti: £.2.250 = mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

27 AGO. 1953

IL DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 3 SET. 1953 al N. 1435

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

30/1/53

la Spett.le IMPRESA
SPECCHIA VITANTONIO

Rag.

ESPRESSO

O S T U N I

Occlusione di fogna.

Il Sig. AYROLDI Stefano, abitante in Ostuni,
in Via Mons. Luigi Mindelli, 2° Lotto Case Popolari,
ha segnalato che il pozzetto principale della fogna,
risulta occluso, determinando la fuoriuscita di liqua-
mi.

Prego di voler disporre i lavori di osturamen-
to, facendomi tenere la nota delle spese sopportate e
possibilmente la causa, ch  ha provocato l'inconveniente.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Sp/mi

Op. le Ente Case Popolari

Brindisi

In via Mons. Luigi Minelli (terzo lotto) ossia il secondo
case popolari in Ostuni al n° 11. si è ottenuto il progetto prin-
cipale della fogna. La Direzione dell'acquedotto Pugliese
riferisce che la manutenzione della fogna delle case
popolari spetta a cotesto Ente. faccio presente che dal
predetto progetto risulterà nella strada acque felide
con grave danno degli abitanti di questo lotto Case Popolari.
Il sottoscritto si è rivolto al Sindaco, Ufficiale Sanitario
e all'acquedotto Pugliese, tutti fanno a scarica barile
è necessario provvedere con massima urgenza alla
pulizia di detta fogna.

con osservanza

Luigi Minelli

Via Mons. Luigi Minelli 11

Ostuni - 28-1-1953

I. A. C. P. - Brindisi

29/1/53

PROT. N. 6050

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140-Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. AYROLDI Stefano

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 27 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 9.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

I DENUNZianti
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO. 1960 al N. 172

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi e con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa, proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(# 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti a (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. AYROLDI Stefano

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 24 del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: del 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 24 AGO. 1959 1959



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959 19 al N. 1281

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
V. GIUSTOLISI

Giovanni Galasso

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 802)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolaraggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. o (1) Com.te. Ubaldo

... VALLARINO nella sua qualità di Presidente.

... dell' I. A. C. P.

dimorant. e. (2) Brindisi. ... Via Casimiro. 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunzianti. e (3) ed il

Sig. *Rinaldi Stefano*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. *27* del *2* lotto
di Case Popolari nel Comune di *Ostuni*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. *2820* mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI , addì 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te. *Ubaldo G. Vallarino*

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 19 al N. *1786*

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *2820*

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant e (3) ed il

Sig. Ayrololi Stefano

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 24 del 2 Lotto

..... di case popolari nel Comune di Ottun

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 2820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequmnto degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add 27 Agosto 19 57

A DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 9 AGO 19 al N. 11921

vol. foglio registra Atti privati, ed esatte lire quarantatremila

(*) Bollo a calendario:

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(5 47, ultimo capoverso, della normale n. 43
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'A.A.C.P. =

dimoranti e (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi Denunzianti (3) ed il

Sig. AYROLDI STEFANO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 27 del 2° lotto
Case Popolari in Ostuni - Via Ceglie.-

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820. = mensili anticipate. =

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addì 29 SET. 1956 19

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Valarino)

Registrata la presente denuncia, addì 18 OTT. 1956 19 al N. 2086

vol. foglio registro ed esatte lire duecento per

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. AYROLDI STEFANO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. D/3 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 3341 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 15.960

Non censiti in catasto
Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 19-8-63

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te, Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963 al N. 2838

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In osservanza di *tariffe e bolle*
(art. unico della legge 24 11 1931, n. 1289)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N.
vol. delle denunzie
Art. del campione unico
47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

1) Cognome, nome e paternità del denunziante o del denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
2) Dimora di ciascuno.
3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.
5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I *l* sottoscritt *o*(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' *I. A. C. P.*

dimorant *e* (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess *o* denunziant *e* (3) ed il

Sig. **AYROLDI SETFANO**

..... hanno avuto
convenzioni che (4)
10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 27 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di **OSTUNI**

..... dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Durata della locazione:

Corrispettivi pattuiti: L. 3341- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addi

27 Agosto 1962



L. DENUNZIANTE (7)

(Continua con te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 23 AGO 1962 19 al N. 1698

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Sei mila e 900*

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario



IL DIRETTORE CENTE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.